



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo  
di Ascoli Piceno  
Area 2 Enti Locali e Servizio Elettorale*

Ai Sigg. Sindaci  
dei Comuni della Provincia di  
**ASCOLI PICENO**

Ai Sigg. Segretari comunali  
dei Comuni della Provincia di  
**ASCOLI PICENO**

-----

<p><b>OGGETTO</b> Referendum popolari ai sensi dell' art. 75 della Costituzione per domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Composizione degli Uffici elettorali di sezione - Nomine di presidenti e scrutatori – Orari di apertura degli uffici comunali - Altri adempimenti.</p>
---

\*\*\*\*\*

Di seguito alla circolare. 7036 del 11 aprile 2011, si forniscono ulteriori indicazioni e direttive ai fini dell'organizzazione dei referendum di cui all'oggetto.

**a) Nomina dei Presidenti di seggio (art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)**

Come è noto, i Presidenti delle Corti d'appello, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi **entro venerdì 13 maggio 2011**, procedono alla nomina dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione fra gli iscritti all'albo di cui all'art. 1 della legge n. 53 del 21 marzo 1990.

Inoltre, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi **entro lunedì 23 maggio 2011**, i Presidenti delle Corti d'appello trasmettono ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

**b) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)**

La Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè **tra mercoledì 18 maggio e lunedì 23 maggio 2011**, in pubblica seduta, la quale deve essere preannunciata due giorni prima con apposito manifesto da pubblicare nell'albo pretorio del comune, con modalità on – line. In particolare la Commissione procederà:

- alla **nomina**, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di scrutatori compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (**tre scrutatori per ogni sezione**, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni (cfr.circolari di questa Direzione centrale numeri [6 del 26 gennaio 2006](#), [85 del 21 aprile 2006](#) e [129 del 23 maggio 2006](#));



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo  
di Ascoli Piceno  
Area 2 Enti Locali e Servizio Elettorale*

- alla formazione di una **graduatoria di ulteriori nominativi**, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all'unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio;
- qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla nomina di **ulteriori scrutatori** scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

**Il numero degli scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione viene aumentato a 4 (quattro), ai sensi dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, non solo per gli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto ma anche per gli uffici elettorali di sezione nei quali si dovrà procedere alla raccolta del voto domiciliare (cfr. più ampiamente circolare n. 28/2009).**

Le SS. LL. notificheranno alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione che corrisponde a **sabato 28 maggio 2011**. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al Sindaco che provvederà a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra. La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre **giovedì 9 giugno 2011**. I Sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore dovranno richiamarne la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 94, 100, 103, 104, 108 e 111 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

**c) Rilascio delle tessere elettorali.**

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che si proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti o le cui tessere risultino deteriorate e/o inutilizzabili (anche per l'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto) nonché all'invio, per posta, degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione nonché di variazioni dei dati inerenti ai collegi o alle circoscrizioni.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, gli uffici elettorali comunali, dovranno rimanere aperti:

- > **nei cinque giorni antecedenti la data di votazione (vale a dire da martedì 7 giugno a sabato 11 giugno 2011), dalle ore nove alle ore diciannove;**
- > **nei giorni della votazione (domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011) per tutta la durata delle operazioni di votazione.**



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo  
di Ascoli Piceno  
Area 2 Enti Locali e Servizio Elettorale*

Le SS.LL. vorranno adottare, nei periodi indicati, ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Le SS.LL. vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, vengano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione presso gli uffici elettorali di sezione e quelli di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

Si rammenta inoltre che l'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 prevede, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

**d) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**

Alle prossime consultazioni referendarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano alle consultazioni referendarie **nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio nazionale.**

L'elettore interessato deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2011. Tale ultimo termine del 23 maggio, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi **avere carattere ordinario**, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo  
di Ascoli Piceno  
Area 2 Enti Locali e Servizio Elettorale*

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale. Tale certificazione potrà inoltre attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Le SS. LL. verificheranno la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò.

Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, i sindaci, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi entro domenica 5 giugno 2011, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Le SS. LL. dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altri comuni;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altri comuni

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la data di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.

**e) Altri adempimenti**

***Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi.***

Le SS. LL. , o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, dovranno accertare tempestivamente l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la funzionalità dei seggi.



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo  
di Ascoli Piceno  
Area 2 Enti Locali e Servizio Elettorale*

Le cabine da allestire presso ogni seggio, salvo comprovata impossibilità logistica, devono essere quattro, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare, per ciascuna consultazione elettorale, devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione di cui trattasi.

**Organizzazione di speciali servizi di trasporto.**

Si ritiene opportuno sottolineare che, nei giorni del voto, i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne (art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1-ter del d.l. 13 maggio 1999, n. 131, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 225).

**Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.**

In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente – dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio – all'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale. Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

[http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi\\_esposizione.html](http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html)

*Sottolineando la rilevanza delle disposizioni contenute nella presente circolare si invitano le SS. LL. a fornire un cortese cenno di assicurazione vigilando assiduamente sul suo corretto adempimento .*

*Il Prefetto  
Minunni*